

ANCIT

Alla Commissione Finanze della Camera

Proposte di modifica nell'ambito dell'esame del

DECRETO LEGGE "APRILE"

Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma 11 maggio 2020

Indice

Premessa	3
Analisi dei contenuti dell'art. 89 contenuto nella bozza del DL "Rilancio" possibili criticità	4
Estensione dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande	5
Sintesi delle osservazioni e proposte correlate	6

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa

Cogliamo l'occasione per esprimere il nostro più sentito ringraziamento per la considerazione che questa Onorevole Commissione Parlamentare vorrà dimostrare nel voler conoscere le eventuali osservazioni della nostra Associazione nei confronti della bozza del Decreto Legge c.d.



“DECRETO LEGGE - RILANCIO”

Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato che questa Onorevole Commissione Parlamentare è pienamente consapevole che i Tributaristi sono coloro che quotidianamente devono saper interpretare le norme per rendere i cittadini partecipi a qualsiasi tributo loro imposto.

Tralasciando qualsiasi premessa ci preme evidenziare che nella formulazione dell'art. 89, rubricato come: **“(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)”** contenuta nella bozza del decreto non vengono minimamente prese in considerazione, ai commi secondo e quinto, le reali capacità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della possibilità di poter effettuare eventuali riscontri sulla verifica dei requisiti sul fatturato o sui corrispettivi riscossi nel secondo bimestre 2020 da parte di tutti i soggetti titolari di Partita Iva ed iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall'Autorità per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno **cessato** la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il **33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019**, in quanto l'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza del fatturato relativo al secondo bimestre, sia esso 2019 oppure 2020 per tutti quei soggetti non assoggettati all'obbligo di presentazione delle “Comunicazioni periodiche IVA” ovvero alla dichiarazione Annuale IVA in quanto soggetti di cui alla L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi da 54 a 89, ovvero del c.d. “Regime dei minimi” introdotto dalla legge numero 244/2007 e in vigore ad esaurimento per tutti coloro che avevano optato per esso prima dell'introduzione del regime forfettario.

Analoga considerazione deve essere tenuta nei confronti di quei soggetti non tenuti all'obbligo della “Fatturazione elettronica” in quanto contribuenti che rientrano nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 633/72.

Per i contribuenti: forfettari, minimi e per coloro che operano in regime di esenzione Iva non sarà possibile alcun riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate e ciò può portare una discriminazione nei confronti di questi soggetti ai sensi dell'art. 3 “Costituzione”

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto “Percorsi Fiscali” del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Analisi dei contenuti della bozza del DL “RILANCIO”

Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 89 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il secondo comma, prevede che l'indennità pari a 1000 euro sia riconosciuta nei confronti di *“liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”*.

Per ottenere tale indennità è necessario che il contribuente presenti ... **“all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.**

Riteniamo opportuno sottolineare, come già anticipato in premessa, che non sia possibile sottoporre alla verifica dei requisiti l'autocertificazione di tutti quei soggetti che rientrano nel c.d. “Regime dei forfettari e/o dei minimi” come non sia possibile sottoporre a verifica coloro che operano in regime di esenzione ai sensi dell'Art. 10, co. 18 del DPR 633/72.

A tale riguardo ci preme sottolineare che dall'art. 89, secondo comma, occorra rimuovere l'ultimo periodo qui di seguito riportato:

“L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.”

Art. 89 Nuovo comma

15. Estensione dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande

La domanda di indennità di cui ai commi 1, 2, e 5 può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Osservazioni sulla proposta del nuovo comma

La previsione di non limitare ai patronati la possibilità di gestire le domande di richiesta di indennità ma di inserire nell'art. 89 il comma 15 il quale preveda che la domanda può essere presentata direttamente dal contribuente ovvero anche tramite tutti gli intermediari abilitati presso la gestione dell'INPS

Sintesi delle osservazioni e proposte correlate

Art. 89 L'attuale art. 89 ai commi secondo e quinto richiede una preliminare verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento dei requisiti che diano accesso all'indennità prevista per il mese di maggio 2020 nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, agli albi e/o ordini; tale verifica non può essere eseguita dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di tutti i soggetti titolari di partita Iva e pertanto ai commi secondo e quinto è necessario, nella stesura ufficiale dello stesso, eliminare quanto segue:

“L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.”

Estensori:

Dott. Luigi Pessina – Presidente Nazionale ANCIT

Dott. Stefano Eugenio Maria Perego – Consigliere Nazionale ANCIT

Dott. Antonino Franchina – Consigliere Nazionale ANCIT

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze